



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Ministro della Gioventù

e

**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**VISTO** l'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di seguito "Fondo");

**VISTO** in particolare, l'ultimo periodo del già citato articolo 13, comma 3-*bis*, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;

**VISTO** il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri , a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**VISTO** il regolamento recante attuazione del citato articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, emanato in data 17 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, dai Ministri "della Gioventù", "dell'Economia e delle Finanze" e "delle Infrastrutture e dei Trasporti", previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere conforme del Consiglio di Stato, comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti addì 17 gennaio 2011 - reg. nr. 1, fog. 264 (di seguito: "Regolamento Interministeriale" ovvero "Regolamento del 17 dicembre 2010");

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della gioventù (di seguito "Dipartimento");

**VISTO** l'art. 3, comma 2, del Regolamento Interministeriale a norma del quale "i finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)";

**RITENUTA** la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga,

ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;

**Considerato che:**

- Si rende necessario sviluppare ed incrementare le politiche per i giovani e, nello specifico, perseguire l'obiettivo della promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito agevolato da parte dei sopra citati beneficiari.
- Le clausole previste nella convenzione-tipo di cui all'allegato sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi oggetto del presente Protocollo.
- Soggetto attuatore delle iniziative oggetto del presente Protocollo è il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito "Gestore").
- Il Gestore si occuperà delle esecuzioni delle attività di cui all'art.1, comma 2, del "Regolamento Interministeriale".
- Il Gestore elaborerà un Manuale d'uso per l'accesso al sistema informatico da parte dei singoli finanziatori preventivamente condiviso con ABI.
- Il presente Protocollo, conformemente al Regolamento Interministeriale, prevede espressamente che, a seguito della stipula del Protocollo medesimo, nonché delle singole convenzioni intercorrenti tra il Dipartimento della Gioventù e le banche ovvero gli intermediari finanziari, il Gestore rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra il Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori - potendo anche richiedere a quest'ultimi chiarimenti sulle caratteristiche dei finanziamenti concessi e fornendo, se necessario, indicazioni operative sulle modalità di accesso al Fondo - nonché nei rapporti con i beneficiari.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato**

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'**

**E**

**L'ABI**

**Si impegnano:**

- a promuovere procedure snelle e semplificate per favorire l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa di giovani coppie coniugate o nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di seguito "Mutuatari");
- ad affrontare in modo organico e in via sistematica le tematiche connesse al miglioramento delle relazioni tra le imprese bancarie e le giovani generazioni, individuando temi e soluzioni operative riguardanti aspetti attuali e prospettici di tali relazioni;
- a pubblicare sui siti Internet, [www.gioventu.gov.it](http://www.gioventu.gov.it), [www.abi.it](http://www.abi.it), nonché sull'apposito "portale di progetto" l'elenco dei soggetti finanziatori che aderiscono ai programmi di finanziamento di cui agli allegati, previa acquisizione del consenso degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Limitatamente all'ABI:

- a promuovere l'informazione sui contenuti del presente Protocollo presso gli Associati;
- a promuovere la sottoscrizione, tra il Dipartimento e i singoli Associati, della convenzione-tipo allegata al presente Protocollo.

Limitatamente al Dipartimento:

- a realizzare iniziative di informazione sui contenuti del presente Protocollo rivolte ai giovani destinatari delle iniziative;
- ad affiancare il Gestore nella predisposizione della piattaforma tecnologica;
- a promuovere una campagna di educazione finanziaria, anche attraverso il sito Internet precedentemente indicato;
- a monitorare le iniziative previste nel presente Protocollo, con frequenza periodica, a decorrere dalla data della stipula delle prime convenzioni-tipo di cui all'allegato.

Le Parti dichiarano di aver condiviso i contenuti dello schema di convenzione tipo prodotto in allegato e che tale schema costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Protocollo.

Roma, 18 maggio 2011

F.to: Il Ministro della Gioventù

Giorgia Meloni

F.to: Il Presidente dell'Associazione

Bancaria Italiana  
Giuseppe Mussari

## ALLEGATO N. 1

### CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI MUTUI IN FAVORE DEI GIOVANI (Regolamento del 17 dicembre 2010)

TRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù (di seguito "**Dipartimento**") nella persona del Capo del Dipartimento *pro-tempore*;

E

la Banca/Intermediario finanziario (di seguito "**Banca/Intermediario finanziario**")..... con sede legale in .....,  
rappresentata da .....

#### PREMESSO CHE

- l'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha istituito a decorrere dal 1° settembre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di seguito "**Fondo**");

- in data 17 dicembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il regolamento interministeriale recante attuazione del citato art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito "**Regolamento Interministeriale**"), che all'art. 4 qualifica la garanzia rilasciata a valere sul Fondo come garanzia "a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile";

- soggetto attuatore delle iniziative oggetto del presente Protocollo è il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (di seguito "**Gestore**");

- in data 18 maggio 2011 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Interministeriale è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e l'ABI un Protocollo, i cui contenuti si intendono richiamare integralmente in questa sede e con il quale è stato definito lo schema della convenzione-tipo cui il presente accordo intende conformarsi;

- in conformità a quanto previsto dal Regolamento Interministeriale e nel Protocollo di cui al precedente punto, nelle singole convenzioni intercorrenti tra il Dipartimento della Gioventù e le

banche ovvero gli intermediari finanziari, il Gestore rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra il Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**LE PARTI**  
**CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**  
**(Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare le regole previste dal Regolamento Interministeriale, dal Protocollo e dal relativo Manuale d'uso elaborato dal Gestore.

**Art. 2**  
**(Attività della Banca/Intermediario finanziario)**

1. La Banca/Intermediario finanziario assume l'impegno di comunicare le richieste di attivazione della garanzia del Fondo e di raccogliere a tal fine dai Mutuatari la documentazione di cui all'art. 5 del Regolamento Interministeriale.
2. Resta inteso che la Banca/Intermediario finanziario non è tenuta a svolgere alcuna verifica e non assume alcuna responsabilità in ordine ai contenuti ed alla veridicità/autenticità della documentazione raccolta a norma del precedente comma, consistendo la sua attività nella mera trasmissione al Gestore. La Banca/Intermediario finanziario non assume alcuna responsabilità degli illeciti commessi dai Mutuatari ai fini dell'ammissione ai benefici del Fondo, restando quindi in ogni caso impregiudicata nei confronti della Banca/Intermediario finanziario la validità e l'efficacia della garanzia di cui all'art. 4 del Regolamento Interministeriale anche in presenza del provvedimento di cui all'art. 9 del Regolamento stesso.
3. La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo di cui ai precedenti commi viene trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nel Regolamento Interministeriale e nel Manuale d'Uso.
4. A fronte della comunicazione con cui il Gestore dichiara l'accoglimento della richiesta di ammissione al Fondo, la Banca/Intermediario finanziario si riserva di assumere, nella piena e indiscussa autonomia, la decisione di perfezionare o meno l'operazione di mutuo. Di tale decisione verrà data comunicazione al Gestore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) entro il termine rispettivamente (i) di 7 giorni lavorativi dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero (ii) di 7 giorni lavorativi dalla decisione di non perfezionare l'operazione di mutuo. Conformemente all'art. 5, comma 2, del Regolamento Interministeriale, in caso di perfezionamento dell'operazione di mutuo, l'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo.
5. La Banca/Intermediario finanziario si impegna a non richiedere ai Mutuatari che siano stati ammessi al beneficio del Fondo garanzie aggiuntive all'ipoteca sull'immobile.

6. La Banca/Intermediario finanziario individua al proprio interno un referente per l'attuazione della presente Convenzione e ne dà tempestiva comunicazione al Gestore; ciò anche in caso di modifica dei referenti.

### **Art. 3 (Impegni del Dipartimento)**

1. Le parti prendono atto che la garanzia concessa dal Fondo è a norma dell'art. 4 del Regolamento Interministeriale, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La garanzia deve intendersi valida ed efficace per l'intera durata del finanziamento, tenuto conto anche del periodo di sospensione accordato dalla Banca/Intermediario finanziario ai sensi del successivo art. 5 della presente Convenzione.

2. Il Gestore, secondo le modalità indicate nel Manuale d'Uso, svincola le somme accantonate per ciascuna rata secondo il piano di ammortamento in essere, decorsi 135 giorni lavorativi dalla scadenza della singola rata. Tale svincolo automatico è sospeso dal Gestore a decorrere dalla ricezione da parte dello stesso della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento Interministeriale. Trascorsi 190 giorni lavorativi da tale comunicazione, senza che la banca abbia attivata la garanzia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento Interministeriale, si presume da parte del Gestore il regolare andamento del piano di ammortamento. Il Gestore provvede conseguentemente allo svincolo delle somme accantonate secondo quanto previsto dal presente comma. La garanzia decade qualora la banca non abbia attivato la garanzia stessa entro i 190 giorni lavorativi menzionati nel presente comma e se nel corso di tale periodo non ha ricevuto alcun pagamento da parte del beneficiario. La banca comunica gli eventuali pagamenti, anche parziali, con le modalità stabilite nel manuale d'uso.

3. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta ad escutere la garanzia secondo le modalità indicate all'art. 6 del Regolamento Interministeriale ovvero, nei casi per i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine ovvero la risoluzione del contratto stesso per mancato pagamento, anche tramite notifica dell'atto di precetto. In tal caso il Dipartimento, anche per il tramite del Gestore, si impegna, con preventiva rinuncia a qualsivoglia eccezione e nel rispetto delle tempistiche di cui al medesimo art. 6, a corrispondere alla Banca/Intermediario finanziario la misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, del mutuo ammesso al beneficio nonché le spese di recupero e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque:

- a) per un ammontare non superiore a €75.000,00 (settantacinquemila/00);
- b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.

4. Le parti della presente Convenzione convengono che, con riferimento a quanto sancito dall'art. 6, comma 6, del Regolamento Interministeriale, per "compimento da parte del Gestore di ulteriori atti istruttori per il completamento della documentazione" debbano intendersi solo ed esclusivamente la richiesta da parte del Gestore stesso alla Banca/Intermediario finanziario di uno o più dei documenti tra quelli elencati dall'art. 6, comma 4, del citato Regolamento, la cui trasmissione risulti omessa dal soggetto finanziatore. In tale circostanza, il termine di cui al comma 5 dell'art. 6 del Regolamento Interministeriale è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricezione da parte della Banca/Intermediario finanziario della richiesta del Gestore.

5. Il Dipartimento si impegna a esercitare nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, onde verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore.

6. In virtù dell'ipoteca di primo grado iscritta dal finanziatore all'atto della concessione del finanziamento, il finanziatore procede all'azione di recupero della quota del credito non garantita dal Fondo di cui all'art.6, comma 3, del Regolamento Interministeriale. Il Dipartimento, tramite il Gestore, provvederà autonomamente al recupero delle somme di cui è creditore nei confronti del beneficiario ai sensi del D.P.R. n 602/73 con iscrizione di ipoteca di secondo grado. Ogni eventuale diritto anche ipotecario in capo al Dipartimento si intende comunque postergato al totale e pieno soddisfacimento da parte della Banca/Intermediario finanziario.

#### **Art. 4 (Caratteristiche del Mutuo)**

1. A norma dell'art. 2 del Regolamento Interministeriale, sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui – anche accollati, anche a seguito di frazionamento - ipotecari erogati per l'acquisto dell'abitazione principale, di ammontare non superiore a 200.000 euro e con un tasso massimo pari o equivalente per i mutui a tasso variabile a Euribor ..... *[specificare, da parte della Banca/Intermediario: quale Euribor]* + ..... *[entro valore massimo: 150]* punti base per mutui di durata uguale o superiore a venti anni ed a Euribor *[specificare, da parte della Banca/Intermediario: quale Euribor]* + ..... *[entro valore massimo: 120]* punti base per mutui di durata inferiore; per i mutui a tasso fisso, ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + ..... *[entro valore massimo: 150]* punti base per mutui di durata uguale o superiore a venti anni ed a I.R.S. + ..... *[entro valore massimo: 120]* punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.

2. In relazione al precedente comma, la Banca/Intermediario finanziario dichiara di applicare, nel periodo di durata della presente convenzione, le seguenti condizioni massime:

- a) spese di istruttoria pari a .....
- b) spese di perizia pari a .....

#### **Art. 5 (Sospensione del pagamento delle rate)**

1. In virtù dell'art. 3, comma 3 lett. c), del Regolamento Interministeriale, le parti concordano che la Banca/Intermediario finanziario accorda ai Mutuatari beneficiari della garanzia a valere sul Fondo la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi delle rate del mutuo al verificarsi dei seguenti eventi e condizioni, connessi a gravi e documentati motivi di natura personale:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

2. Gli eventi di cui al precedente comma 1 devono essere supportati dalla seguente documentazione:

- a) .....
- b) .....
- c) .....



3. Le modalità di sospensione sono le seguenti:

.....  
.....

4. Al di fuori delle ipotesi indicate dal comma 1, è comunque facoltà del soggetto finanziatore concedere autonomamente la sospensione del pagamento per il periodo sopra indicato.

5. La Banca/Intermediario finanziario nel caso in cui abbia accordato al beneficiario la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento, informa tempestivamente il Gestore secondo le modalità descritte nel Manuale d'Uso.

6. Nel corso del periodo di sospensione delle rate del mutuo accordato dalla Banca/Intermediario finanziario ai sensi del presente articolo la Banca/Intermediario finanziario non potrà escutere la garanzia a valere sul Fondo. Il termine di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, ai fini dell'invio dell'intimazione di pagamento al Mutuatario dovrà essere calcolato a decorrere dalla scadenza della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento del mutuo garantito dal Fondo.

**Art. 6**  
**(Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 12 mesi, durante il quale la Banca/Intermediario finanziario si impegna a mantenere ferme le condizioni applicate al finanziamento di cui all'art. 4 nonché l'impegno ad accordare le sospensioni dei mutui a norma dell'art. 5 della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che una delle parti non comunichi il proprio recesso entro ..... [*inserire n.*] mesi precedenti la data di scadenza annuale, e sempre che perduri la vigenza del Regolamento Interministeriale nonché la disponibilità delle risorse pubbliche del Fondo. In ogni caso le garanzie accordate a valere sul Fondo dovranno intendersi valide ed efficaci fino all'intera durata dei mutui ammessi al beneficio del Fondo.

3. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta a rendere operativa la presente Convenzione entro 30 giorni lavorativi successivi alla stipula della Convenzione stessa, sempre che, a tale data, risulti elaborato da parte del Gestore, da almeno trenta giorni lavorativi, il Manuale d'Uso necessario a rendere pienamente operativo il Fondo.

**Art. 7**  
**(Norma di chiusura)**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento in data 17 dicembre 2010.

Roma,

Il Soggetto Finanziatore

Il Capo del Dipartimento della Gioventù

.....

(Timbro e Firma)

**Fondo di garanzia per favorire l'accesso ai mutui ipotecari alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all'art. 13, comma 3 bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191.**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà**

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Da presentare alla Banca a cui si richiede il mutuo<sup>1</sup>

Il/I sottoscritto/i \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Luogo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

e (in caso di mutuo cointestato a più persone)

Il/I sottoscritto/i \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Luogo di residenza \_\_\_\_\_

Documento d'identità \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010

**Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:**

**DICHIARA/NO**

A) di possedere, alla data della presente dichiarazione, i requisiti previsti dal predetto Decreto ed in particolare:

- a) di avere età inferiore a 35 anni (allegare copia del documento di identità);
- b) di avere un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 (al riguardo si allega copia dell'attestazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato);
- c) non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- d) di voler acquistare l'immobile sito in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_, edificio \_\_\_\_\_, scala \_\_\_\_\_, interno \_\_\_\_\_, da adibire ad abitazione principale, che (i) non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969; (ii) non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9; (iii) non ha una superficie superiore a 90 metri quadrati<sup>2</sup>.
- e) di non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il/i sottoscritto/ori abbia/no acquistato la proprietà per successione a causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli;

<sup>1</sup> In caso di coppie coniugate il mutuo è cointestato.

<sup>2</sup> Per il calcolo della superficie si deve intendere la Superficie Utile Abitabile definita ai sensi dell'art. 3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n. 801, intesa come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi.

- f) di essere coniugati ovvero di appartenere ad un nucleo familiare anche monogenitoriale con figli minori, ai sensi dell'art.1, comma 1, del Regolamento Interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256 (allegare, a seconda delle circostanze, **copia** delle certificazioni di cui all'allegato e barrare casella di riferimento).

B) di aver preso visione del documento allegato e di trovarsi nella condizione indicata alla lett. \_\_\_\_\_.

### CHIEDE/ONO

Un mutuo di ammontare .....; durata.....a tasso.....(indicare se fisso o variabile) garantito dal Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3 bis del DL 25 giugno 2008, n. 112.

Luogo e data, .....

Firme del/i richiedente/i

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Allegato alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedasi: "lettera B");
- Allegato 3 al Protocollo di Intesa;
- All. 1 agli "orientamenti interpretativi" del Dipartimento della Gioventù n. prot. 3552 in data 5 aprile 2011.

**QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI STATUS SOGGETTIVI (ART. 1, COMMA 1, REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE 17 DICEMBRE 2010) ABILITANTI ALL'ACCESSO ALLA GARANZIA DEL "FONDO" EX ART. 15, COMMA 6, DECRETO-LEGGE N. 81/2007 E RELATIVE MODALITA' DI CERTIFICAZIONE**

**a) Coppie coniugate, con e senza figli minori – mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia.**

- a.1. In caso di identica residenza tra i coniugi:** Stato di famiglia. In alternativa: Certificato di matrimonio ovvero estratto del registro di matrimonio e, in aggiunta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 76 DPR 445/2000) attestante che, in relazione al matrimonio medesimo, non sia intervenuta sentenza di separazione legale tra i coniugi.
- a.2. In caso di diversa residenza tra i coniugi:** Certificato di matrimonio ovvero estratto del registro di matrimonio e, in aggiunta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 76 DPR 445/2000) attestante che, in relazione al matrimonio medesimo, non sia intervenuta sentenza di separazione legale tra i coniugi.

**b) Coppie coniugate, con e senza figli minori. – mutuo richiesto dal singolo coniuge.**

- Mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

**c) Coppie non coniugate senza figli minori.**

- Mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

**d) Coppie non coniugate con figli minori (Famiglia non monogenitoriale).**

- d.1. Genitori già conviventi (tra loro ed unitamente ad almeno ad un figlio minore comune) al momento della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo – mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia:** Stato di Famiglia (sufficiente, ove da esso si evinca inequivocabilmente la paternità e la maternità di almeno un figlio minore comune ai richiedenti, da ricondursi ai richiedenti medesimi. Nel caso opposto: in aggiunta, anche estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore, comune ai richiedenti).

**d.2. Genitori già conviventi al momento della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo – mutuo richiesto dal singolo genitore:** mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

- d.3. Genitori non aventi medesima residenza al momento della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo - mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia:** Stato di famiglia (dal quale si evinca che almeno un figlio minore, comune ai richiedenti, risieda con uno dei genitori) e, in aggiunta, estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore, comune ai richiedenti, ai fini dell'individuazione della paternità e della maternità, da ricondursi ai richiedenti medesimi.

- d.4. Coppia convivente, nel cui stato di famiglia siano presenti uno o più figli, di cui nessuno comune ai richiedenti – mutuo richiesto congiuntamente dai due componenti la coppia:** la fattispecie non rientra nel concetto di "Famiglia non monogenitoriale" ai sensi del Decreto Interministeriale 17 dicembre 2010, non sussistendo tra i richiedenti un vincolo (matrimonio, ovvero paternità e maternità comune) che esprima una situazione di stabilità tale da giustificare l'intervento, in caso di insolvenza dei mutuatari, del Fondo pubblico (Cons. Stato, n. 4664/2010 del 25 novembre 2010) – mutuo non ammissibile alla garanzia del Fondo.

**e) Famiglia monogenitoriale con figli minori (Mutuo richiesto da: a) Persona singola non coniugata, né convivente, con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; b) Separato/a, convivente con almeno un proprio figlio minore; c) Divorziato/a, convivente con almeno un proprio figlio minore; d) Vedovo/a), convivente con almeno un proprio figlio minore.**

- Stato di famiglia (sufficiente, ove da esso si evinca inequivocabilmente la paternità, ovvero la maternità, da ricondursi al richiedente, di almeno un figlio minore, convivente con il richiedente medesimo. Nel caso opposto: in aggiunta, anche estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore convivente con il richiedente).

Nota: Nel caso di persona, rientrante nella fattispecie sub (e), tuttavia convivente con persona diversa dall'altro genitore di tutti i propri figli minori, non sussistendo tra i conviventi medesimi un vincolo giuridicamente rilevante ai sensi del parere Cons. Stato 4664/2010, la garanzia è ammissibile solo ove afferente a mutuo richiesto individualmente dal genitore, destinatario solo in quanto tale della tutela dell'ordinamento (v., sopra: d.4). Resta ferma, ai fini della comprova del requisito, la necessità di acquisire lo Stato di famiglia (sufficiente, ove da esso si evinca inequivocabilmente la paternità, ovvero la maternità, da ricondursi al richiedente, di almeno un figlio minore, convivente con il richiedente medesimo. Nel caso opposto: in aggiunta, anche estratto dell'atto di nascita di almeno un figlio minore convivente con il richiedente).